

**AMEDEO GERBINO**  
dottore commercialista  
C.so Matteotti 23 - 10121 Torino  
Tel: 011/19702089 – Fax: 011/0709059  
E-mail: a.gerbino@hotmail.it  
PEC: a.gerbino@odcec.torino.legalmail.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Procedimento n. 49/2021 OCC Ivrea

Proc. R.G. PU 52/2023 Tribunale di Ivrea

Giudice Delegato: dott.ssa Meri Papalia

Professionista incaricato: Dott. Amedeo Gerbino

Debitore istante: signore COSTANZO MAURIZIO (C.F. CST MRZ 79M26 L219Z).

**PROCEDIMENTO SOVRAINDEBITAMENTO Legge 27 gennaio 2012, n° 3**

**PIANO DEL CONSUMATORE**

**INTEGRAZIONE RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA art. 9, comma 3-bis, L. n.**

**3/2012**

**Organismo di composizione della crisi (OCC)**

o

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

Il sottoscritto Dott. Amedeo Gerbino (C.F.: GRBMDA48M21L219W) con studio in Torino corso Matteotti n° 23, telefono 011/19702089, fax 011/0709059, PEC a.gerbino@odcec.torino.legalmail.it;

**PREMESSO**

- che in data 30 maggio 2023 lo scrivente gestore ha depositato in Cancelleria proposta di piano e relativi allegati, comprensiva della relazione particolareggiata, di cui alla procedura in epigrafe;
- che con provvedimento del 10 giugno 2023 la S.V. ha disposto che il ricorrente provveda ad integrare il ricorso con i documenti ed i chiarimenti indicati nel provvedimento stesso, entro il termine di 30 giorni;

- che il provvedimento è stato notificato allo scrivente in data 12 giugno 2023. In pari data il sottoscritto ha provveduto ad inoltrare copia del provvedimento al ricorrente, sig. Maurizio Costanzo, ed al dott. Daniele Busso, in qualità di consulente del ricorrente stesso, con richiesta di produrre la documentazione necessaria, con conseguente integrazione del ricorso nel più breve termine; il dott. Busso ha immediatamente risposto informando che il lunedì 19 giugno avrebbe incontrato il ricorrente per ottenere la ulteriore documentazione richiesta, e poter integrare il piano come da provvedimento della SV..
- che in data 26/06/2023 tramite il dott. Daniele Busso, il ricorrente ha inviato l'integrazione alla proposta del piano del consumatore, come da file e relativi allegati in PDF;

### **DEPOSITA**

#### **INTEGRAZIONE RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA (già Art. 9, comma 3-bis, L. n. 3/2012) art.68 CCII**

La S.V. in data 10 giugno 2023 disponeva integrazione documenti e resa di chiarimenti e precisazioni, come sottoriportato.

1) Con riferimento all'art. 67 comma 2 lettera a) del CCII., come richiesto dalla S.V., si precisa quanto segue, relativamente all'inclusione nella domanda di tutti i creditori. L'integrazione di piano del 26/06/2023 predisposta dal dott. Daniele Busso in proposito, rispetto al piano originario, aggiunge informazioni relativamente al debito verso la Banca erogante il mutuo fondiario alla pagina n. 3. *"...al fine di ottenere l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti oggetto di valutazione (e solo subordinatamente all'omologa della stessa), con dichiarazione del 22/06/2023, la signora Botticella si è assunta l'onere di accollarsi integralmente il debito residuo del finanziamento in parola"*. In proposito risulta all'allegato 3 della integrazione di piano, impegno espresso per iscritto pro

futuro in tal senso da parte della signora Tina Botticella stessa, con data 22/06/2023, ed allegata copia documento di identità e certificazione bancaria relativa al debito residuo alla data del 31/12/2022 di euro 23.629,22. Nell'integrazione di piano viene quindi da parte del ricorrente alle pagine n. 2 e n. 3, nel paragrafo intestato "A) Mutuo fondiario per acquisto abitazione familiare", dato atto del debito verso l' Istituto di Credito Intesa San Paolo spa di euro 22.208,06 alla data del 26/06/2023 (data di redazione dell'integrazione piano), precisandosi alla pagina n. 4 della integrazione del piano che *"il finanziamento di Intesa Sanpaolo spa è sempre stato regolarmente onorato e le future rate a scadere saranno corrisposte dalla sig.ra Tina Botticella in virtù di accollo del debito condizionato all'omologa della presente procedura"*.

Pertanto in base a quanto soprariportato, risulta che il creditore ipotecario, come affermato nella integrazione del piano, verrà soddisfatto integralmente con l'apporto di finanza esterna, a seguito dell'accollo del debito residuo da parte della signora Tina Botticella.

2) con riferimento al compenso del dott. Daniele Busso, che ha assistito il ricorrente, è stato ricompreso nella integrazione del piano, con conseguente nuova presentazione dei pagamenti. La somma messa a disposizione dal ricorrente tramite i propri famigliari ammonta ad euro 6.427,40 di cui euro 1.427,40 già corrisposti per pagare l'advisor dott. Daniele Busso.

3) con riferimento all'art. 67 comma 2 lettera d), del CC.II. la documentazione richiesta dalla S.V. viene prodotta dal ricorrente, ed in particolare: ultime 3 buste paga del ricorrente (allegato n. 5 all'integrazione di piano), dichiarazione situazione economico patrimoniale sig.ra Tina Botticella con relativi allegati

(allegato n. 6), modello dichiarazione 730 ricorrente ultimi tre periodi di imposta (allegato n. 7).

4) con riferimento al prospetto delle spese necessarie al mantenimento, il ricorrente, nel piano, aveva fornito un prospetto riepilogativo delle spese, per un ammontare medio annuo di euro 13.800,00 (1.150,00 euro al mese), come stimato da parte sua, specificando che alle suddette spese partecipava anche la compagna, sig.ra Tina Botticella.

A seguito richiesta di precisazioni della S.V. del 10 giugno 2023, il piano è stato così integrato dal ricorrente *“... si è stimato che il nucleo familiare del sig. Costanzo deve sostenere circa euro 13.800,00 l'anno per il proprio mantenimento.*

*A tali somme occorre aggiungere:*

- A) le rate del mutuo che saranno pagate dalla sig.ra Botticella e pari a circa 270 euro al mese (quindi 3.240,00 euro annui oltre assicurazione e spese bancarie di incasso);*
- B) le rate pari a circa 300 euro al mese (quindi 3.600,00 euro annui) per la restituzione del finanziamento pari ad euro 20.000,00 che verrà concesso grazie all'intervento della Fondazione La Scialuppa la cui somma sarà integralmente destinata per soddisfare i creditori.*

*Alla luce di quanto precede le spese complessive per il mantenimento del nucleo familiare del sig. Maurizio Costanzo e della sig.ra Tina Botticella ammontano a complessivi 20.640,00 euro annui...”.*

Alle pagine n. 7 ed 8 dell'integrazione di piano, il ricorrente ha evidenziato inoltre quanto segue: *“... a fronte di uno stipendio di euro 1.300,00 mensili (somma che potrebbe sensibilmente diminuire qualora il datore di lavoro – Poste Italiane S.p.A. – bloccasse gli straordinari) se si sottrae la quota di spese mensili della famiglia (575,00 euro mese) e la rata di finanziamento concesso con la garanzia*

della Fondazione La Scialuppa Onlus (circa euro 300,00 al mese) rimangono a disposizione del sig. Costanzo circa euro 425,00 al mese. Con tale somma lo scrivente dovrà far fronte, per quanto di sua competenza, ad eventuali spese straordinarie ed imprevedibili (es. spese mediche, spese odontoiatriche, manutenzioni straordinarie dell'abitazione, ecc...) con il rischio concreto che nonostante gli sforzi debba comunque essere aiutato dalla compagna o dai familiari per farvi fronte....”.

La situazione economica del ricorrente può pertanto essere così riepilogata, al fine di determinare la parte di attivo di reddito che in caso di ipotesi liquidatoria, possa venire acquisita dalla procedura, o meno:

Stipendio medio netto mensile del ricorrente	1.300,00
Quota stima spese necessarie al sostentamento, 50% a carico del ricorrente (euro 1.150,00/2)	-575,00
Rata stimata rimborso finanziamento Fondazione La Scialuppa Onlus	-300,00
<b>Stima residuo netto mensile</b>	<b>425,00</b>

Lo scrivente ha provveduto anche ad effettuare il “calcolo della soglia di povertà assoluta” sul sito ISTAT. A seguito del calcolo la soglia di povertà assoluta nel 2021 per il nucleo familiare dei ricorrenti risulta ammontare ad euro 1.130,00 circa. Il conteggio riportato nella proposta di piano, indicante un fabbisogno di euro 1.150,00 appare quindi congruo rispetto al calcolo della soglia di povertà assoluta. Pertanto il sottoscritto gestore attesta sotto la propria responsabilità le spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare, ed attesta che quanto dichiarato dal consumatore risulta congruo e comunque corrispondente ai dati dell’indicizzazione ISTAT di spesa al consumo per le famiglie, come riportato nel precedente capoverso.

Per quanto riguarda la somma residua di euro 400,00 circa mensile, lo scrivente gestore evidenzia quanto segue. In particolare, si tratta di una somma stimata, tra l'altro desunta dall'elaborazione delle ultime buste paga allegate, che tengono conto anche di taluni straordinari, che possono variare o non comparire affatto.

Inoltre, come riportato nella integrazione del piano, possono manifestarsi spese a carattere straordinario, non sempre prevedibili, relative alla salute, alla manutenzione della casa, e ad altri eventi.

Pertanto il residuo netto disponibile di circa euro 420,00 è un obiettivo per il ricorrente, peraltro aleatorio, secondo lo scrivente.

Al fine di valutare la convenienza del piano rispetto all' ipotesi di liquidazione alternativa controllata, il ricorrente, nella integrazione di piano ha riferito altresì :*"1) nel caso di omologa della proposta la procedura avrebbe a disposizione in tempi certi e brevissimi l'intera somma promessa ai creditori i quali verrebbero pagati in un'unica soluzione, presumibilmente entro massimo due/tre mesi dall'omologa stessa; 2) il ricorrente risulta essere intestatario di una quota pari al 30% dell'immobile ove risiede, pertanto qualunque creditore che voglia esperire azione individuale dovrà azionare innanzi al Tribunale competente azione di divisione. La procedura di divisione immobiliare (anche nel caso di liquidazione del patrimonio), vedrebbe sorgere ingenti costi di procedura (delegato, perito, spese di pubblicità, ecc..) che andranno ad incidere in maniera significativa sul ricavato della vendita. Inoltre, su tale abitazione, risulta essere ancora in corso il finanziamento fondiario che, in caso di omologa del piano, il debito residuo verrà interamente accollato dalla signora Botticella mentre in caso di giudizio di divisione tale debito verrebbe preferito a qualunque altro in virtù di privilegio ipotecario di primo grado vantato dall'Istituto di Credito, tenuto conto che il signor Costanzo e la signora Botticella sono solidali tra di loro; 3) nel caso in cui non venisse omologato il piano, la somma messa a*

*disposizione da parte della madre del ricorrente, signora Teresa Papapietro, verrebbe meno. Questo comporterebbe una diminuzione della somma disponibile per i creditori pari a circa il 18% delle risorse disponibili.”*

Il sottoscritto non ha ulteriori osservazioni a quanto soprariportato nel piano, che appare coerente.

5) con riferimento alla dichiarazione resa dal ricorrente nella relazione inviata via mail in data 01/02/2022 (pagina n. 19 della relazione particolareggiata) *“In accordo con il Centro ho delegato la mia compagna a gestire il mio stipendio affinché personalmente non disponga di denaro e nel caso, sia tentato nuovamente di giocare...”,* appare che in sostanza non vi era una delega vera e propria, come riferito anche verbalmente al sottoscritto, ma un accordo della coppia per cui le somme percepite come stipendio dal ricorrente, vengono tutt’ora girocontate sul conto deposito della signora Botticella, per evitare che il sig. Costanzo ne disponga discrezionalmente.

In base alla documentazione non risulta integrata la realtà di alcuno dei provvedimenti di cui al titolo XII del libro I del C.C..

Nell’ambito dell’integrazione di piano inoltre viene dichiarato quanto segue alla pagina n. 6: *“... lo scrivente (Costanzo) al fine di dimostrare la propria buona fede nel voler risolvere la situazione che lo ha portato allo stato di sovraindebitamento, rilascia con la presente integrazione delega a favore della signora Tina Botticella affinché quest’ultima, qual’ora il Giudice delegato lo ritenga opportuno e necessario, gestisca lo stipendio percepito per il periodo in cui rimarrà aperto il finanziamento garantito dalla Fondazione La Scialuppa Onlus”.*

6) Con riferimento alla richiesta finanziamento per finanziamento, compreso il mutuo ipotecario, della valutazione del merito creditizio, si propone il seguente

riepilogo e successiva tabella riepilogativa dei finanziamenti, in ordine cronologico:

1. mutuo ipotecario concesso da Intesa San Paolo spa in data 18/12/2015. Alla data del 31/07/2022 risulta un debito residuo di euro 26.884,00 da corrispondere in rate mensili da euro 261,00 cadauna per 103 mesi residui (al 31/07/2022);
2. Findomestic Banca spa: contratto richiesta di prestito bancoposta n. 20220015602771 del 04/03/2019, finanziamento di euro 5.625,00 con decorrenza 05/04/2019. Alla data del 5/05/2022 risulta un credito della finanziaria di euro 4.458,71;
3. BNL Finance spa: finanziamento n. 482019 del 12/03/2019 di euro 30.000,00 da rimborsare in 120 rate di euro 250,00 cadauna. Ad oggi la finanziaria vanta un credito residuo alla data del 30/03/2022 di euro 21.500,00; reddito del ricorrente indicato euro 1.335,00;
4. Compass Banca spa: finanziamento n. 21461368 del 27/09/2019 di euro 5.948,64 da rimborsare in 72 rate di euro 82,62 cadauna. Ad oggi la finanziaria vanta un credito residuo di euro 3.800,52 oltre euro 28,91 per oneri di ritardato pagamento e così per complessivi euro 3.829,43. Con riferimento a tale debito, con raccomandata del 23/01/2023 la Compass Banca spa ha comunicato la cessione del proprio credito residuo di euro 3.636,72 alla Kruk Italia srl;
5. Findomestic Banca spa: contratto richiesta di prestito bancoposta n. 20220253892968 del 28/12/2019, finanziamento di euro 7.000,00 con decorrenza 05/02/2020. Alla data del 5/05/2022 risulta un credito della finanziaria di euro 5.604,15;
6. Compass Banca spa: finanziamento n. 22361300 del 06/04/2020 di euro 2.314,45 da rimborsare in 60 rate di euro 57,86 cadauna. Ad oggi



- la finanziaria vanta un credito residuo di euro 2.314,45 oltre euro 10,00 per oneri di ritardato pagamento e così per complessivi euro 2.324,45;
7. BNL Finance spa: finanziamento n. 575012 del 01/06/2020 di euro 30.000,00 da rimborsare in 120 rate di euro 250,00 cadauna. Ad oggi la finanziaria vanta un credito residuo alla data del 30/03/2022 di euro 24.750,00; reddito del ricorrente indicato euro 1.335,00;
  8. Findomestic Banca spa: contratto richiesta di prestito bancoposta n. 20220358546271 del 28/05/2020, finanziamento di euro 10.000,00 con decorrenza 05/07/2020. Alla data del 5/05/2022 risulta un credito della finanziaria di euro 9.340,70;
  9. Findomestic Banca spa: contratto richiesta di prestito bancoposta n. 20220388771455 del 06/07/2020, finanziamento di euro 3.000,00 con decorrenza 05/08/2020. Alla data del 5/05/2022 risulta un credito della finanziaria di euro 2.566,12;
  10. Findomestic Banca spa: contratto richiesta di prestito bancoposta n. 20220410237517 del 03/08/2020, finanziamento di euro 3.000,00 con decorrenza 05/09/2020. Alla data del 5/05/2022 risulta un credito della finanziaria di euro 2.606,63.

Segue un prospetto riferito ai sovraelencati finanziamenti con indicazione della rata mensile, al fine di evidenziare quali finanziamenti siano stati erogati, per i quali si presume non sia stato tenuto conto del merito creditizio del debitore.

In proposito infatti, per ciascuno dei finanziamenti in essere in capo al ricorrente, in ossequio alla ora vigente normativa (art. 68, comma 3, CCII), il sottoscritto provvede a fornire indicazioni sul fatto se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile". Secondo la citata norma si ritiene idonea

una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, che per il 2019 è pari ad euro 719,00 per due componenti e nel 2020 ad euro 722,00. Ai fini della determinazione del reddito disponibile, è stato considerato il reddito netto esposto nel medesimo contratto di finanziamento, laddove disponibile, ovvero dalle dichiarazioni dei redditi dei debitori, con ripartizione su base mensile, che ammonta ad euro 1.300,00 circa. La differenza tra lo stipendio netto mensile ed il ricalcolo del reddito minimo ammonta a circa euro 580,00. All'esito delle verifiche effettuate, è risultato che i finanziamenti erogati dal numero 5) in poi non risultano rispettare quanto previsto dalla normativa, come da evidenza il prospetto che segue :

Finanziaria	Rata mensile
1) Mutuo ip. Intesa S. Paolo spa (50% spettante)	130,00
2) Findomestic Banca spa	67,25
3) BNL Finance spa	250,00
4) Compass Banca spa	82,62
<u>5) Findomestic Banca spa</u>	<u>108,26</u>
<u>6) Compass Banca spa</u>	<u>57,86</u>
<u>7) BNL Finance spa</u>	<u>250,00</u>
<u>8) Findomestic Banca spa</u>	<u>119,56</u>
<u>9) Findomestic Banca spa</u>	<u>49,57</u>
<u>10) Findomestic Banca spa</u>	<u>49,57</u>
	1164,69

Nella relazione particolareggiata alla pagina n. 25 e seguenti il gestore dava atto di non aver riscontrato documentazione attestante che i soggetti finanziatori avessero tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in sede di erogazione del finanziamento, avendo soltanto BNL spa fornito copia di un "questionario sostenibilità finanziaria".

Come richiesto dalla S.V., il sottoscritto effettuata la verifica sopraripotata, finanziamento per finanziamento, compreso il mutuo ipotecario concesso, attesta sotto la propria responsabilità, sulla base dell'analisi soprariferita, indipendentemente da qualsiasi dichiarazione della Banca, di aver provveduto in tal senso, operando il raffronto tra il conteggio dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (calcolato con riferimento all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159), ed il reddito medio del ricorrente signor Maurizio Costanzo.

Inn conclusione appare la negligenza attribuibile ai soggetti finanziatori, dal numero 5 in poi del precedente riepilogo, nell'erogare crediti presumibilmente irre recuperabili sulla base delle capacità economiche del debitore.

7) A seguito richiesta del gestore al ricorrente, è stata fornita documentazione di impegno della madre del ricorrente al versamento della ulteriore somma di euro 5.000,00, allegata alla integrazione di piano del 26/06/2023.

Con osservanza.

Torino, 29/06/2023.

Il Gestore dell' OCC Canavese

dott. Amedeo Gerbino

*Annulus Galvani*